

In merito ai compensi liquidati agli arbitri dalla Camera arbitrale, ed a quelli autoliquidati dai collegi arbitrali, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 5.3.1.

5.2.2 I dati relativi ai lodi depositati

Tabella 5.4
Lodi arbitrali depositati nel 2006

Lodi "amministrati" definitivi	40	
Lodi "amministrati" parziali	2	
Totale		42
Quota dell'uno per mille	€175.107,66	
Lodi "liberi" definitivi:	80	
Lodi "liberi" parziali	7	
Totale		87
Quota dell'uno per mille	€964.257,03	
Conciliazioni	4	

Tabella 5.5
Lodi arbitrali depositati negli anni precedenti

Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2005	43	
Lodi "amministrati" parziali	2	
Totale		45
Quota dell'uno per mille ²⁴	€9.411,07	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2005	45	
Lodi "liberi" parziali		
Quota dell'uno per mille ²⁵	€74.823,49	
Lodi arbitrali depositati nel 2004:		
definitivi	72	
parziali	4	
Totale		76
Lodi arbitrali depositati nel 2003:		
definitivi	139	
parziali	1	
Totale		140
Conciliazioni		8
Lodi arbitrali depositati nel 2002:		
definitivi	60	
parziali	9	
Totale		69
Conciliazioni		7

²⁴ Si deve tener conto che nel 2005 la quota da versare all'atto del deposito del lodo era pari all'uno per diecimila del valore della controversia (articolo 5, comma 16-*sexies*, p.2-*bis*, della legge n. 80 del 2005, poi sostituito dalla legge finanziaria per il 2006, che ha fissato la percentuale all'uno per mille). Inoltre è da ricordare che l'obbligo del versamento è entrato in vigore a decorrere dal 14 maggio 2005.

²⁵ Valgono le stesse considerazioni della nota che precede.

Dai dati delle *tabelle* che precedono trova conferma l'andamento, già evidenziato, circa l'aumento dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati". Il *trend* è confermato anche dalla rilevazione dei depositi nel primo quadrimestre 2007: n. 51 lodi "liberi" depositati a fronte di n. 9 lodi "amministrati".

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille versate all'atto del deposito, i dati riportati nella *tabella 5.4* (€ 175.107,66 per gli arbitrati amministrati ed € 964.257,03 per gli arbitrati liberi) trovano spiegazione anche nel fatto che le controversie di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è, infatti, correlato sia al numero che al valore delle controversie). Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 5.2.4, *tabelle 5.8 e 5.8 bis*.

5.2.3 La durata degli arbitrati

Tabella 5.6
Arbitrati amministrati

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	6	
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	3	
Totale		9
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	14	
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	17	
Totale		31

Tabella 5.7
Arbitrati liberi

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	19	
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	10	
Totale		29
Arbitrati che hanno usufrutto di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	25	
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	26	
Totale		51

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo.

Tale termine, in base all'articolo 9, comma 1, del D.M. n. 398 del 2000, era di 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, ed ora, in virtù dell'estensione agli arbitrati amministrati delle norme del codice di procedura civile contenute nell'articolo 820 c.p.c.²⁶, è, ordinariamente, di 240 giorni.

E' tuttavia da rilevare che per effetto della norma transitoria contenuta nell'articolo 253, comma 34, lettera c) del Codice - in base alla quale i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del codice - gran parte dei collegi arbitrali ha continuato a far riferimento al precedente termine di 180 giorni per la pronuncia del lodo.

Dai dati sopra riportati, emerge la tendenza dei collegi a far ricorso all'articolo 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova, di pronuncia di lodi non definitivi, di modifica nella composizione del collegio ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

In alcuni casi i procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 700 giorni, per poi concludersi con un accordo transattivo (v. R.G.A. 85/02; R.G.A. 117/02; R.G.A. 98/03; R.G.A. 49/05).

I dati che precedono sembrano meritevoli di attenta considerazione, anche al fine di valutare la capacità della giustizia arbitrale di corrispondere con la dovuta celerità ed efficacia, oltre che alla tutela degli interessi pubblici connaturati nel settore, alle aspettative delle parti dei giudizi.

²⁶ In base all'articolo 820 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le parti possono, con convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo; in mancanza di tale indicazione, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

5.2.4 Tipologia del contenzioso²⁷

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti amministrati e “liberi” definiti nel 2006 sono le seguenti.

Iniziativa: va confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell'impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante.

Parti resistenti: le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 23, pari al 57,5%); b) Regioni e Province (n. 7, pari al 17,5%); c) Provveditorati alle opere pubbliche (n. 2, pari al 5%); d) ASL (n. 5, pari al 12,5%); e) ANAS (n. 2, pari al 5%); f) altri soggetti (n. 1, pari al 2,5%).

Negli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 26, pari al 32,5%); b) Regioni e Province (n. 6, pari al 7,5%); c) Ministeri (n. 5, pari al 6,25%); d) ASL (n. 3, pari al 3,75%); e) ANAS (n. 27, pari al 33,75%); f) altri soggetti (n. 13, pari al 16,25%);

Oggetto: quasi sempre la controversia ha per oggetto la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore per illegittime o ingiustificate sospensioni dei lavori disposte dall'amministrazione committente o per tardiva consegna delle aree di cantiere, con prolungamento del rapporto d'appalto; in questo schema rientra anche la richiesta di maggiori spese, oneri e danni per difetti o carenze progettuali, con conseguente necessità di perizie di variante; in alcuni casi l'oggetto del contendere riguarda il riconoscimento di pagamenti spettanti all'impresa per lavori eseguiti parzialmente e per i quali è poi intervenuto l'annullamento della gara;

²⁷Ai fini della rilevazione dei dati riguardanti la tipologia del contenzioso, sono stati considerati sia gli arbitrati amministrati che quelli liberi. I dati disponibili relativamente agli arbitrati liberi, come avvertito in precedenza, non hanno carattere di certezza, non potendo, allo stato, la Camera arbitrale esercitare effettivi poteri di accertamento in ordine al rispetto della norma che impone il deposito dei lodi presso la Camera stessa.

Difesa dell'Amministrazione intimata: la stazione appaltante risponde, generalmente, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale.

In particolare, negli arbitrati amministrati presi in esame (n. 40), le amministrazioni intimate hanno presentato, in n. 37 giudizi, l'atto di resistenza accompagnato, in 17 casi, dalla domanda riconvenzionale (peraltro accolta, parzialmente, dai collegi soltanto in due casi).

Nei lodi liberi esaminati (n. 80), è stato rilevato che in 48 arbitrati, le amministrazioni hanno presentato atto di resistenza, accompagnato in 24 casi da domanda riconvenzionale, quasi sempre respinta o accolta solo in parte;

Natura delle controversie: risulta ancora caratterizzata da problematiche giuridiche in misura del tutto prevalente rispetto a problematiche tecniche;

Quanto al contenuto dei lodi depositati si forniscono i seguenti dati:

- in alcuni casi i lodi hanno avuto ad oggetto soltanto questioni pregiudiziali senza entrare nel merito (n. 1 arbitrato amministrato, nel quale è stata pronunciata la declinatoria del collegio a favore del giudice ordinario e n. 2 arbitrati liberi, nei quali è stata dichiarata l'incompetenza del collegio per invalidità della clausola compromissoria);
- in alcuni casi i collegi hanno trattato, preliminarmente alle questioni di merito, questioni di rito: ciò è avvenuto in n. 19 arbitrati amministrati e in n. 14 arbitrati liberi;

Istanze di ricazione: non si è verificata nessuna ipotesi di ricazione del terzo arbitro;

Valore delle controversie: il valore delle controversie, quale è dato desumere dalle domande di arbitrato e dalle (eventuali) riconvenzionali, è oscillato, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati, da un minimo di € 47.118,82 ad un massimo di € 63.497.149,00, per un valore medio delle controversie pari a € 4.377.223,36.

Negli arbitrati "liberi", il valore della controversia, desunto dalla dichiarazione resa in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota, è oscillato da un minimo di € 21.609,43 ad un

massimo di € 115.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 12.078.069,28.

Si riportano di seguito due *tabelle* riepilogative del valore delle controversie, sulla base, rispettivamente, degli scaglioni indicati nella tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000 e nel D.M. 127 del 2004 di cui al decreto Bersani.

Tabella 5.8
Valore delle controversie

Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 103.291,38)	1	7
II scaglione (da € 103.291,38 e € 258.228,45)	3	3
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	3	1
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	6	8
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	1	4
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	3	6
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	1	4
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	1(*)	0

(*) Trattasi di arbitrato (R.G.A. 24/04) che è iniziato come procedura amministrata e si è poi concluso con un lodo che, senza entrare nel merito della controversia, ha spostato la sede dell'arbitrato e mutato la natura dello stesso da amministrato in libero, facendo salvi gli atti compiuti dal Collegio.

Tabella 5.8 bis
Valore delle controversie

Valore delle controversie in base alla Tabella D punto 9 allegata al D.M. n. 127/2004 di cui al decreto Bersani	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 25.900,00)	1	0
II scaglione (da € 25.900,01 e € 51.700,00)	1	1
III scaglione (da € 51.700,01 a € 103.300,00)	1	0
IV scaglione (da € 103.300,01 a € 258.300,00)	2	1
V scaglione (da € 258.300,01 a € 516.500,00)	4	2
VI scaglione (da € 516.500,01 a € 2.582.300,00)	6	17
VII scaglione (da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00)	6	19
VIII scaglione (oltre € 25.822.900,00)	0	7

Dai dati riportati nella *tabella*, emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli scaglioni VI, VII, VIII di cui alle tariffe sopra

indicate) sono tendenzialmente sottratte alla competenza della Camera arbitrale e, conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure.

Soccombenza: le amministrazioni risultano soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che "liberi". In particolare, per quanto riguarda gli arbitrati amministrati: in 38 casi il collegio ha accolto, in modo parziale, le domande avanzate dall'impresa (in 3 casi le stazioni appaltanti sono state anche condannate al pagamento del 100% delle spese); in 1 caso il collegio ha accolto tutti i quesiti dell'impresa; in 1 giudizio il collegio ha condannato per intero l'impresa al pagamento delle spese, accogliendo le eccezioni di incompetenza sollevate dalla stazione appaltante (si trattava di una Fondazione).

In totale, dal contenzioso arbitrale amministrato è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 29.792.942,00, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento dei soli compensi agli arbitri (senza considerare le spese per il segretario, per l'eventuale C.T.U. e le spese legali), è risultata pari al 66,31%.

Per quanto riguarda gli arbitrati "liberi", le stazioni appaltanti sono risultate, in tutto o in parte soccombenti (in particolare in n. 1 arbitrato, il collegio ha accolto la totalità dei quesiti presentati dall'impresa; in n. 77 arbitrati, le domande dell'impresa sono state accolte in modo parziale).

Complessivamente, dal contenzioso arbitrale libero è derivato alle stazioni appaltanti un onere pari a € 291.150.669,00, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

La condanna per il pagamento delle spese di funzionamento del collegio (v. paragrafo 5.3) e delle spese legali è stata, generalmente, per 1/3 a carico dell'impresa e per 2/3 a carico della stazione appaltante.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento delle spese per i giudizi arbitrali (relative ai compensi per gli arbitri, escluse le altre spese), è risultata pari al 65,78%.

Dai dati sopra riportati si evince, dunque, che il costo delle spese connesse al funzionamento dei giudizi arbitrali finisce per essere addossato in

misura preponderante alle stazioni appaltanti, e quindi alle pubbliche amministrazioni, già gravate dalle condanne nel merito dei giudizi arbitrali.

Di ciò occorre tener conto nel valutare l'ingiustificato aggravio dei costi che, nella gestione della spesa pubblica, può derivare da eccessive autoliquidazioni dei compensi spettanti ai collegi giudicanti, nonché dagli oneri relativi alle consulenze tecniche (in proposito, cfr. paragrafi 5.3.1 e 5.3.2).

Lodi impugnati: nel 2006 sono stati impugnati dinanzi alla Corte di Appello di Roma n. 2 lodi arbitrali (N. R.G. 5408/06 - Sez. 3; N. R.G. 7072/06 - Sez. 1). Nello stesso anno sono state depositate dalla Corte di appello n. 4 sentenze relative ad impugnazioni di lodi adottati in anni precedenti (una sentenza ha dichiarato improcedibile l'appello; le altre tre hanno dichiarato la nullità dei lodi arbitrali per declinatoria della competenza in favore della giurisdizione del giudice ordinario e per instaurazione del giudizio arbitrale al di fuori della clausola compromissoria).

5.3. Il costo degli arbitrati

5.3.1. I compensi agli arbitri²⁸

Il codice degli appalti, ferma restando la preferenza accordata al sistema "binario" nelle procedure di arbitrato (v. paragrafo 5.1.1), ha mantenuto, per la determinazione dei compensi arbitrali, l'applicazione di una tariffa unica²⁹.

Nei primi sei mesi del 2006 questa era, in virtù del rinvio operato dal codice, quella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398³⁰.

²⁸ I dati relativi alle liquidazioni effettuate dai collegi arbitrali c.d. "liberi", sono desunti dalle ordinanze di liquidazione che la Camera arbitrale ha richiesto alle parti nell'esercizio della sua attività di rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso arbitrale. I dati pervenuti non sono tuttavia completi, tenuto conto che solo il 90% delle richieste fatte dalla Camera arbitrale (in relazione ad 80 arbitrati liberi, i cui lodi sono stati depositati presso di essa) sono state evase e che, non sempre, i dati forniti sono intelligibili, avendo i collegi, in taluni casi, trasmesso le ordinanze di liquidazione, senza indicazione della loro natura parziale o definitiva.

²⁹ Cfr. articoli 241 comma 12, e 243, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006. In proposito, v. anche, precedente relazione annuale 2005, capitolo 6.

³⁰ Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

In base ad essa la misura dei compensi liquidabili spaziava, per ciascuna classe di valore, in un ventaglio abbastanza ampio, essendo compresa tra un importo minimo ed un importo massimo di notevole divario. La stessa tariffa prevedeva, poi, la possibilità di incrementare fino al doppio i compensi massimi, motivando l'eventuale incremento in relazione "alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto".

Nel primo semestre dell'esercizio in esame, non diversamente da quanto accaduto nell'anno precedente, l'applicazione della tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000 è stata tutt'altro che uniforme nelle procedure arbitrali libere ed amministrate, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni effettuate da un organo terzo, quale è la Camera arbitrale, rispetto alle autoliquidazioni fatte dai collegi arbitrali.

Possono ricordarsi, al riguardo, a titolo esemplificativo e con riferimento alle classi di importo più frequenti le procedure "libere" R.L. 13/06 (valore dichiarato € 4.802.809,49), R.L. 45/06 (valore dichiarato € 18.686.753,95), e R.L. 32/06 (valore dichiarato € 50.000.000,00) nelle quali i compensi autoliquidati dai collegi sono stati, nell'ordine di € 320.000,00, € 550.000,00 e € 400.000,00, a fronte di massimi tabellari, rispettivamente, di € 88.571,16, € 170.902,30 ed € 275.822,85.

Ciò dà conferma delle notazioni contenute nella relazione concernente il 2005 circa l'illegittimo superamento, in taluni casi, dell'incremento massimo, previsto dalla tariffa per i casi caratterizzati da particolare complessità.

Nella seconda metà del 2006 la disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi è stata modificata dal decreto-legge 4 maggio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in occasione dell'adozione di "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica".

L'articolo 24 del decreto-legge³¹ dispone che "per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero

³¹ Nel testo coordinato con la legge di conversione.

della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi rituali, anche se non composti in tutti o in parte, da avvocati.”

Nell'applicazione della menzionata norma, la Camera arbitrale ha ritenuto che gli importi indicati nel punto 9 della tabella D - al quale soltanto fa riferimento il decreto legge - fossero in ogni caso “inderogabili”, e quindi non aumentabili, in casi speciali, fino al doppio od addirittura fino al quadruplo³², come previsto nei criteri generali premessi alla *tabella*. In tale interpretazione, fino ad oggi costantemente seguita, la Camera è stata anche confortata dalla natura del provvedimento che ha introdotto la nuova disciplina, dall'intitolazione dell'articolo 24 (“Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri”) e dalle considerazioni svolte nella relazione al decreto-legge (A.S. n. 741), ove si legge che la norma, nell'ancorare i compensi “ad un parametro certo e valido per tutti i componenti dei collegi arbitrali” (indipendentemente, quindi, da valutazioni soggettive circa l'importanza e la complessità dei casi) “comporterà senz'altro notevoli risparmi di spesa, tenuto conto della rilevante entità del contenzioso di cui è parte la pubblica amministrazione”.

E' stato altresì considerato che un'applicazione rigorosa della tabella fosse consigliata dal confronto con quelle precedentemente in vigore (vedi *tabella 5.9*).

Tabella 5.9
D.M. 127/2004 - Punto 9, Tabella D

Scaglioni	Valore della controversia		Compenso arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
		Fino a € 25.900	€ 1.940	€ 5.160
	Da € 25.900,01	a € 51.700,00	€ 3.875	€ 7.745
	da € 51.700,01	a € 103.300,00	€ 6.460	€ 14.200
	da € 103.300,01	a € 258.300,00	€ 12.915	€ 25.820
	da € 258.300,01	a € 516.500,00	€ 22.595	€ 58.100
	da € 516.500,01	a € 2.582.300,00	€ 41.965	€ 116.200
	da € 2.582.300,01	a € 25.822.900,00	€ 41.965	€ 116.200
				+ 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300
	Oltre € 25.822.900,00		€ 274.371	€ 348.606
				+ 0,50% differenza valore controversia e € 25.822.900

³² Previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

D.M. 398/2000

Scaglioni	Valore della controversia		Compenso arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo (*)
		Fino a € 103.291,38	€ 5.164,57	€ 12.911,42
	da € 103.291,38	a € 258.228,45	€ 10.329,14	€ 20.658,28
	da € 258.228,45	a € 516.456,90	€ 18.075,99	€ 36.151,98
	da € 516.456,90	a € 2.582.284,49	€ 30.987,41	€ 51.645,69
	da € 2.582.284,49	a € 5.164.568,99	€ 46.481,12	€ 77.468,53
	da € 5.164.568,99	a € 25.822.844,95	€ 61.974,83	€ 103.291,38
	da € 25.822.844,95	a € 51.645.689,91	€ 92.962,24	€ 154.937,07
	Oltre € 51.645.689,91		€ 154.937,07	€ 258.228,45

(*) Si deve tener conto che in base all'allegato al D.M. 398/2000, il compenso massimo poteva essere incrementato, per gli scaglioni da 2 a 7, dello 0,50 per cento e, per lo scaglione n. 8, dell'1 per mille sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione. Inoltre era previsto un incremento fino al doppio del compenso massimo nei casi di particolare complessità dell'oggetto dell'arbitrato e dell'effettivo lavoro svolto dal Collegio.

Come si evince dalla *tabella* che precede, solo per i primi tre scaglioni previsti dal D.M. n. 127 del 2004, la corresponsione dei nuovi compensi è idonea a produrre, sempre che i compensi stessi non subiscano incrementi della misura massima, economie rispetto alla spesa derivante dalle liquidazioni effettuate in base alla precedente normativa. Si tratta, comunque, di evenienze marginali, ove si consideri che nel 2006 solo 1 arbitrato libero e 3 amministrati erano ascrivibili ai primi tre scaglioni previsti dal punto 9, tabella D del D.M. n. 127.

In tutti gli altri casi, ed in misura progressiva con l'aumentare dell'importo degli arbitrati, il compenso massimo contemplato dalla tabella richiamata dal decreto Bersani supera l'importo delle liquidazioni ordinariamente disposte in applicazione del D.M. n. 328 del 2000. Ciò ha determinato un andamento crescente, anziché decrescente, della spesa complessiva relativa alla corresponsione dei compensi arbitrali, andamento solo temperato, per quanto riguarda i procedimenti camerali, dal rigoroso indirizzo interpretativo adottato dalla Camera arbitrale.

A dimostrazione di quanto precede, può essere utile la simulazione di seguito riportata, nella quale sono confrontati gli importi effettivamente liquidati dalla Camera arbitrale in base al decreto Bersani con quelli che sarebbero stati liquidati, dalla stessa Camera in attuazione del D.M. n. 398 del 2000, con l'applicazione degli incrementi medi ultratabellari adottati nel 2005 (non superiori al 30%).

*Simulazione di alcuni arbitrati amministrati liquidati dalla Camera arbitrale
sulla base del decreto Bersani nell'interpretazione da essa seguita (*)*

SCAGLIONE	Valore controversia	Liquidazioni effettuate dalla C.A. sulla base del decreto Bersani	Liquidazioni determinabili dalla Camera arbitrale sulla base del DM 398/2000 Simulazione (**)
Scaglione 6 - da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200)	€ 559.730,64	€ 103.724,00	€ 67.420,68 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 6 - da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200)	€ 800.000,00	€ 100.000,00	€ 68.982,43 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 6 - da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200)	€ 2.573.369,00	€ 116.200,00	€ 80.509,33 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 2.600.154,29	€ 100.000,00	€ 100.825,24 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 5.906.356,34	€ 145.000,00	€ 139.100,42 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 12.936.000,00	€ 219.737,00	€ 184.793,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)

(*) La simulazione fa riferimento alle tipologie di procedure più comuni nel 2006 (ricadenti negli scaglioni 6 e 7), prendendo a campione rispettivamente 3 procedimenti per scaglione.

(**) Nel calcolo si è considerato il compenso massimo dello scaglione + lo 0,50% dell'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo dello scaglione + il 30% di incremento ultratabellare, pari all'incremento medio operato dalla Camera arbitrale nelle liquidazioni dei compensi arbitrati.

La mancata realizzazione di una compressione della spesa in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe, risulta maggiormente evidente qualora la simulazione sia fatta, tenendo presente la determinazione dei compensi effettivamente corrisposti negli arbitrati liberi in base al decreto Bersani, e non quelli liquidati dalla Camera arbitrale.

Per una corretta interpretazione dei dati riportati nella simulazione che segue, e che riveste comunque carattere esemplificativo, occorre tener presente che negli arbitrati liberi la maggior parte dei collegi arbitrali non ha accolto la linea interpretativa adottata dalla Camera arbitrale di considerare "inderogabili" (e quindi non aumentabili) gli importi previsti nella nuova tabella.

Infatti, su 44 ordinanze di liquidazione depositate - rispetto ad un totale di 47 procedimenti³³ - soltanto in 16 casi i compensi si sono mantenuti nei limiti minimo e massimo previsti dal punto 9, tab. D del D.M. 127 del 2004. Nei rimanenti 28 casi, i collegi hanno ritenuto di

³³ In tre casi l'ordinanza di liquidazione non è stata depositata unitamente al lodo, così come indicato dalla Camera arbitrale (citato comunicato n. 18 del 2006)

poter corrispondere compensi ultratabellari (in 12 lodi dal 7% al 49%; in 16 lodi dal 50% al 150%).

Simulazione di alcuni arbitrati liberi autoliquidati con le tariffe di cui al decreto Bersani

SCAGLIONE	Valore controversia	Autoliquidazioni dei collegi negli arbitrati liberi sulla base del decreto Bersani	Liquidazioni della C.A. sulla base del decreto Bersani Simulazione	Liquidazioni della Camera arbitrale sulla base del DM 398/2000 Simulazione
Scaglione 6 - da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200)	€ 1.000.000,00	€ 160.000,00	€ 100.000,00	€ 70.282,43 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 6 - da € 516.500,01 a € 2.582.300,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200)	€ 2.100.000,00	€ 180.000,00	€ 116.200,00	€ 77.432,43 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 2.600.000,00	€ 150.000,00	€ 116.377,00	€ 100.824,24 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 4.000.000,00	€ 225.000,00	€ 130.377,00	€ 109.924,24 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 4.999.514,34	€ 300.000,00	€ 140.372,14	€ 116.421,08 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)

SCAGLIONE	Valore controversia	Autoliquidazioni dei collegi negli arbitrati liberi sulla base del decreto Bersani	Liquidazioni della C.A. sulla base del decreto Bersani Simulazione	Liquidazioni della Camera arbitrale sulla base del DM 398/2000 Simulazione
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 6.000.000,00	€ 300.000,00	€ 150.377,00	€ 139.709,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 8.000.000,00	€ 270.000,00	€ 170.377,00	€ 152.709,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 9.000.000,00	€ 365.000,00	€ 180.377,00	€ 159.209,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 11.000.000,00	€ 400.000,00	€ 200.377,00	€ 172.209,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 19.000.000,00	€ 560.000,00	€ 280.377,00	€ 224.209,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 7 - da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00 (compenso min. € 41.965 max € 116.200 oltre 1% differenza tra valore controversia e € 2.582.300)	€ 23.500.000,00	€ 600.000,00	€ 325.377,00	€ 253.459,10 (comprendivo di incremento ultratabellare del 30%)

SCAGLIONE	Valore controversia	Autoliquidazioni dei collegi negli arbitrati liberi sulla base del decreto Bersani	Liquidazioni della Camera arbitrale sulla base del decreto Bersani Simulazione	Liquidazioni della Camera arbitrale sulla base del DM 398/2000 Simulazione
Scaglione 8 - oltre € 25.822.900 (compenso min. e max dovuto per lo scaglione precedente pari a € 274.371 - € 348.606 - oltre 0,50% differenza tra valore controversia e € 25.822.900)	€ 30.000.000,00	€ 700.000,00 (compreso compenso segretario)	€ 369.491,50	€ 228.569,71 (comprensivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 8 - oltre € 25.822.900 (compenso min. e max dovuto per lo scaglione precedente pari a € 274.371 - € 348.606 - oltre 0,50% differenza tra valore controversia e € 25.822.900)	€ 69.000.000,00	€ 770.000,00 (compreso compenso segretario)	€ 564.491,50	€ 358.257,59 (comprensivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 8 - oltre € 25.822.900 (compenso min. e max dovuto per lo scaglione precedente pari a € 274.371 - € 348.606 - oltre 0,50% differenza tra valore controversia e € 25.822.900)	€ 80.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 619.491,50	€ 372.557,59 (comprensivo di incremento ultratabellare del 30%)
Scaglione 8 - oltre € 25.822.900 (compenso min. e max dovuto per lo scaglione precedente pari a € 274.371 - € 348.606 - oltre 0,50% differenza tra valore controversia e € 25.822.900)	€ 115.507.159,33	€ 2.000.000,00	€ 797.027,30	€ 418.716,90 (comprensivo di incremento ultratabellare del 30%)

In relazione alla divergenza di interpretazioni determinatasi, nell'ambito degli arbitrati liberi ed amministrati, in ordine all'applicazione del punto 9, tabella D, allegata al D.M. n. 127 del 2004, una significativa chiarificazione potrebbe conseguire a seguito dell'impugnazione, ad opera dei soggetti interessati, delle ordinanze di liquidazione che prevedono compensi ultratabellari o che li escludono. Ad oggi non sono disponibili dati al riguardo³⁴.

Va osservato, in proposito, che le spese sostenute per l'arbitrato gravano in una percentuale di circa il 66 per cento sulle amministrazioni, le quali, nella quasi totalità dei casi, sono soccombenti in giudizio (v. paragrafo 5.2.4).

5.3.2 I compensi ai C.T.U.

I criteri relativi alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica sono disciplinati, con carattere di compiutezza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle norme in materia di spese di giustizia).

³⁴ Per quanto concerne la mancata attuazione dei poteri istruttori attribuiti alla C.A., si rinvia al paragrafo 5.1.1.

Gli importi dei compensi liquidati nel 2006 dalla Camera arbitrale, hanno oscillato tra un minimo di € 3.000,00 (comprensivo del rimborso delle spese) ed un massimo di € 28.245,50 (incluse le spese per un ausiliario). Il compenso massimo richiesto dai periti ammonta ad € 84.215,34, ma è stato liquidato in € 15.868,78, in applicazione del citato D.P.R. n. 115.

Nella *tabella* che segue, sono riportati i dati più significativi concernenti le 25 liquidazioni effettuate nel 2006.

Solo in 8 casi sono stati concessi incrementi extra-tabellari in relazione alla particolare complessità o pregio delle consulenze (cfr. articolo 52 del D.P.R. n. 115 del 2002).

Tabella 5.10
Liquidazioni dei compensi ai C.T.U. effettuate dalla Camera arbitrale nel 2006

N. CTU	Valore controversia €	Compensi richiesti dai C.T.U.	Incremento richiesto	Collaboratori	Compenso tabellare + incr. % deliberato dalla C.A.
1	151.607,90	8.895,06	no	no	8.895,06
2	< 516.456,90	18.410,70	no	si	9.498,06
3	2.216.946,99	12.018,95	no	no	12.018,95
4	5.949.953,00	39.406,96	200	no	22.883,92 (tab.+ vac.+ 40%)
5	< 516.456,90	7.456,86	no		6.251,21
6	3.068.271,00	57.256,66(*)	no	si	28.245,50
7	11.941.400,87	29.160,23	100	no	18.981,42 (tab.+ vac.+ 50%)
8	2.548.515,92	19.958,11	40	no	13.747,97 (tab.+ vac.)
9	210.976,17	7.748,91	no	no	7.748,91
10	134.337,79	6.308,86	no	no	6.308,86
11	1.270.527,00	13.399,64	no	no	6.384,39
12	1.297.532,75	25.004,66	100	no	17.225,36 (tab.+ vac.+ 40%)
13	413.337,00	18.733,12	100	no	12.176,52
14	56.542,60	3.968,68	no	no	3.968,68
15	101.869,75	3.000,00	no	no	3.000,00
16	494.482,00	6.131,32	no	si(**)	4.684,72
17	1.663.522,28	24.367,28	80	si	17.368,84 (tab. + vac.+40%)
18	978.911,56	18.323,59	20	no	17.815,03 (tab. + vac.+20%)
19	6.374.015,80	56.143,56/84.215,34*	no	no	15.868,78 (tab.+ vac.+40%)
20	1.174.530,78	16.724,19	30	no	14.762,89(tab.+vac.+20%)
21	2.573.192,80	11.525,85	no	no	11.525,85 (tab.+ vac.)
22	> 516.456,90	22.512,64	100	si	12.807,25 (tab. + 30%)
23	97.666,68	4.134,16	no	no	4.134,16
24	248.909,85	8.461,67	no	no	8.461,67
25	1.089.944,53	22.910,81	70	no	16.996,36 (tab.+vac. +40%)

(*)Il C.T.U. ha cumulato due incarichi peritali attinenti agli stessi quesiti; la C.A. ha liquidato il primo incarico e ha considerato il secondo come mera integrazione della prima consulenza.

(**)Collaboratore non autorizzato dal Collegio.

Per quanto riguarda gli arbitrati liberi, non è possibile fornire indicazioni di carattere esaustivo, perché non sempre dai lodi o dalle ordinanze di liquidazione dei collegi (laddove pervenute) è desumibile il dato relativo al compenso liquidato ai C.T.U.

Ove ciò è stato possibile, gli importi liquidati ai periti sono risultati non di rado superiori al massimo degli onorari previsti nel cit. D.P.R. n. 115.

In particolare, sulla base ai dati disponibili, relativi a 20 consulenze tecniche, le liquidazioni riferite ad arbitrati ricompresi nel 6° scaglione (n. 8 procedimenti) sono risultate, in media, pari a circa € 16.284,00, con un massimo di € 40.960,00. Nel 7° scaglione (n. 6 procedimenti) la media dei compensi è stata di € 73.421,00, con un massimo di € 159.000,00.

Nell'8° scaglione, infine (n. 6 procedimenti), la media dei compensi è stata di € 99.333,00, con punte massime di 120.000,00 e di 200.000,00 euro.

5.3.3 Le altre spese di funzionamento dei collegi arbitrali

Un elemento fisso del costo di funzionamento dei collegi, è rappresentato dalle spese per il segretario del collegio.

Come già detto³⁵, nei procedimenti presso la Camera arbitrale, il compenso per il segretario, a differenza dell'onorario per gli arbitri, non veniva correlato al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, ma aveva un costo fisso pari a € 2.500,00 lorde (per gli arbitrati aventi sede in Roma) e a € 2.800,00 lorde (per gli arbitrati fuori sede).

Con delibera del 20 novembre 2006 (comunicato n. 23), la Camera arbitrale ha adottato una risoluzione di massima, con la quale sono stati rideterminati i criteri del compenso spettante ai segretari, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso degli anni nonché dei criteri in uso presso i collegi arbitrali "liberi".

Pur restando fermi i criteri di moderazione e di contenimento degli oneri che connotano l'arbitrato "amministrato"³⁶, è sembrato, infatti, incongruo corrispondere per arbitrati appartenenti a classi di valore

³⁵ Vedi paragrafo 5.1.2.

³⁶ Per quanto riguarda i segretari, rileva anche la veste di pubblico funzionario richiesta nel soggetto designabile per tale compito.

differente un compenso identico, indipendentemente dal diverso impegno richiesto per l'opera di segretario.

Allo scopo di stabilire un più equilibrato rapporto fra l'attività svolta dal segretario e quanto da lui percepito, il Consiglio ha deliberato che spetta ai segretari, a compenso dell'assistenza prestata fino al deposito del lodo, un importo forfetario complessivo compreso tra € 2.500 e € 5.000,00, per gli arbitrati aventi sede in Roma, e tra € 2.800 ed € 5.600,00, per gli arbitrati aventi sede fuori dalla Capitale.

Nel caso di conciliazione della controversia arbitrale, il compenso è stato ridotto della metà rispetto a quello che spetterebbe al segretario in caso di deposito del lodo. Nell'ambito dei predetti limiti, la Camera arbitrale determina il compenso, tenuto conto, della complessità e del valore della controversia arbitrale, dell'attività svolta dal segretario nonché della cura prestata nella tenuta degli atti e del fascicolo. Negli arbitrati liberi, il compenso per il segretario, ove nominato (quasi sempre), varia notevolmente da collegio a collegio, con un'incidenza di non poco conto sui costi dell'arbitrato. In mancanza di indici predeterminati, i compensi vengono fissati liberamente dai collegi, con punte che hanno toccato, per gli arbitrati di maggiore importo e per quanto a conoscenza della Camera³⁷, € 60.000 ed € 70.000 (R.L. 73/06 e R.L. 105/06) o addirittura € 120.000 (R.L. 74/06)³⁸.

Il costo medio del compenso corrisposto ai segretari, per quanto riguarda gli arbitrati liberi del sesto, settimo ed ottavo scaglione previsti dal decreto Bersani è stato, rispettivamente, di € 7.781,00, € 27.932,22 ed € 45.571,43.

Tra i costi dell'arbitrato è da considerare poi la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia.

Per gli arbitrati amministrati le somme versate a tale titolo nel 2006 sono state complessivamente € 175.107,66.

Negli arbitrati liberi la somma versata per il deposito è ammontata ad € 964.257,03 (cfr. al riguardo paragrafo 5.1.2, *tabelle 5.4 e 5.5*).

³⁷ In relazione a diciotto procedimenti arbitrali, non è stata resa nota la liquidazione del compenso del segretario.

³⁸ È da tener presente, al riguardo, che negli arbitrati liberi i segretari sono ordinariamente liberi professionisti e quindi il compenso da loro percepito deve essere maggiorato di Iva e contributi previdenziali.